


Bollettino di Vigilanza Anno VII n. 10/2019

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Pubblicato il 29 novembre 2019



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile Roberto NOVELLI

Indirizzo via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono +39 06 42133.1

Fax +39 06 42133.775

Sito internet http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (online)

Indice

1.	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	3
2.	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI	6

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA PROT. N. 230467/19 DEL 1° OTTOBRE 2019

Destinatario Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO).

Violazione art. 30-novies, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata redazione della

prescritta relazione tecnica in occasione dell'introduzione sul mercato di una

nuova tariffa relativa al prodotto r.c. auto.

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 230717/19 DEL 1° OTTOBRE 2019

Destinatario Savi Broker s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Savi

Massimiliano, presso la residenza in Rieti.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 230720/19 DEL 1° OTTOBRE 2019

Destinatario Scoma Andrea, presso la residenza in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 235373/19 DELL'8 OTTOBRE 2019

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.

auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 239764/19 DEL 15 OTTOBRE 2019

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.

auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 239767/19 DEL 15 OTTOBRE 2019

Destinatario Tancredi Giuseppe, presso la residenza in Altofonte (PA).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 239774/19 DEL 15 OTTOBRE 2019

Destinatario Di Benedetto Giuseppe, presso la residenza in Catania.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 239775/19 DEL 15 OTTOBRE 2019

Destinatario Lannutti Dario Assicurazioni di Lannutti D. & C. s.a.s., con sede in Cuneo;

B4Truck s.r.l., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bassi Annalisa, in

Parma (in concorso).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 247530/19 DEL 25 OTTOBRE 2019

Destinatario Carella Giuseppe, presso la residenza in Capurso (BA), con domicilio eletto

presso lo studio dell'avv. Iacobellis Alessandro, in Bari.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 247588/19 DEL 25 OTTOBRE 2019

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma Sanzionatoria art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 13.871,70 (tredicimilaottocentosettantuno/70).

ORDINANZA PROT. N. 247591/19 DEL 25 OTTOBRE 2019

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma Sanzionatoria art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 13.871,70 (tredicimilaottocentosettantuno/70).

ORDINANZA PROT. N. 247594/19 DEL 25 OTTOBRE 2019

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma Sanzionatoria art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 13.871,70 (tredicimilaottocentosettantuno/70).

ORDINANZA PROT. N. 249529/19 DEL 28 OTTOBRE 2019

Destinatario Mei Anna Agostina, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Condemi

Daniele, in Cagliari.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI

Provvedimento n. 0152393/19 del 24 maggio 2019

ROSSATO Alessio (E000010555) - Provvedimento di RADIAZIONEProc. disc. n. 4252 (SG), ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.125\18 - FFN 876\17 (LCAP)

Con atto di contestazione del 25 settembre 2018, l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell'adunanza del 12 marzo 2019, ha assunto la deliberazione n. 3250/I (di cui si allega copia conforme all'originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'art. 97, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Provvedimento n. 00171500/19 del 18 giugno 2019

PAPINI CATERINA (E000062837 già all'epoca dei fatti iscritto in Sez. A del RUI) - Provvedimento di RADIAZIONE. Proc. disc. n. 4220, ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.83/18 - FFN 996/17

Con atto di contestazione del 26 giugno 2018, l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Con nota del 24 aprile 2019 Le è stata trasmessa la deliberazione n. 3207/I, assunta dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell'adunanza del 15 gennaio 2019, contenente la proposta di sanzione che si allega in copia (l'originale è conservato agli atti di questo Istituto) con l'indicazione della possibilità di presentare sintetiche osservazioni scritte.

In data 21 maggio 2019 l'Avvocato Gianluigi Malandrino ha proposto, in qualità di Suo difensore, osservazioni corredate di documentazione avverso la suddetta proposta sanzionatoria incentrate, tra l'altro, sulle partite di debito/credito tra società di intermediazione e impresa assicuratrice e sull'ascrivibilità di taluni addebiti alla gestione disattenta di una collaboratrice, chiedendo conclusivamente l'irrogazione della sanzione inferiore (censura).

Tenuto conto che le osservazioni proposte non sono idonee a superare le esaurienti motivazioni contenute nella proposta sanzionatoria - che sono da condividere e che qui integralmente si richiamano - in quanto non presentano elementi tali da determinare una diversa qualificazione degli addebiti o, comunque, condurre ad una differente valutazione dei fatti in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Questo Istituto dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'art. 97, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018.

Il presente provvedimento sarà comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui Lei ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Provvedimento n. 00171501/19 del 18 giugno 2019

POGGI MAURIZIO (E000062842 all'epoca dei fatti iscritto in Sez. A del RUI) Provvedimento di RADIAZIONE. Proc. disc. n. 4220 bis, ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.85/18 - FFN 996/17

Con atto di contestazione del 26 giugno 2018, l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e delle relative norme di attuazione.

Con nota del 24 aprile 2019 Le è stata trasmessa la deliberazione n. 3207/I, assunta dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell'adunanza del 15 gennaio 2019, contenente la proposta di sanzione che si allega in copia (l'originale è conservato agli atti di questo Istituto) con l'indicazione della possibilità di presentare sintetiche osservazioni scritte.

In data 21 maggio 2019 l'Avvocato Gianluigi Malandrino ha proposto, in qualità di Suo difensore, osservazioni corredate di documentazione avverso la suddetta proposta sanzionatoria incentrate, tra l'altro, sulle partite di debito/credito tra società di intermediazione e impresa assicuratrice e sull'ascrivibilità di taluni addebiti alla gestione disattenta di una collaboratrice, chiedendo conclusivamente l'irrogazione della sanzione inferiore (censura).

Tenuto conto che le osservazioni proposte non sono idonee a superare le esaurienti motivazioni contenute nella proposta sanzionatoria - che sono da condividere e che qui integralmente si richiamano - in quanto non presentano elementi tali da determinare una diversa qualificazione degli addebiti o, comunque, condurre ad una differente valutazione dei fatti in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Questo Istituto dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'art. 97, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018.

Il presente provvedimento sarà comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui Lei ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Provvedimento n. 0172155/19 del 18 giugno 2019

TORRESI ALESSANDRA (E000076256) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. n. 4286, ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.9\19 - FFN 698\18 (SD - LCAP)

Con atto di contestazione del 17 gennaio 2019, l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II - nell'adunanza del23 maggio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3265/II (di cui si allega copia conforme all'originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione dell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'art. 97, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018.

Il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

